

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2999

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DE MARIA

Presentata il 30 maggio 1974

Obbligatorietà della visita prematrimoniale ed istituzione di consultori matrimoniali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il progresso socio-economico e soprattutto morale del nostro Paese, ha ormai portato a maturazione i principali problemi che attengono all'istituto del matrimonio ed alla formazione di una società sempre più avanzata e civile. Sono, peraltro, noti i pericoli che tale progresso porta con sé e che tentano di minare alla radice il matrimonio su cui deve essere fondata la famiglia. A fronte di questi tentativi di disgregazione, di annullamento della vita familiare, si pone all'attenzione dell'opinione pubblica, del Parlamento e del Paese, la necessità di individuare strumenti ed istituti che consentano, di contro, di rafforzare e ritemperare l'istituto del matrimonio, operando in modo che i giovani, siano sempre più responsabili e consapevoli dell'atto che stanno per compiere e delle prospettive, dei diritti e dei doveri che loro competono quali fondatori di una nuova famiglia, sia dal punto di vista giuridico, sia da quello morale, sia, in particolare, dal punto di vista igienico-sanitario.

Intendiamo qui porre l'accento sulla utilità e sulla opportunità della visita prematrimoniale, quale strumento indispensabile per

valutare responsabilmente l'attitudine e la idoneità dell'individuo alla vita coniugale e, conseguentemente, alla procreazione della prole. Studiando a fondo le questioni connesse con tale delicato problema (che è di natura etico-giuridica, ma altresì igienico-sanitaria), si evince la necessità di contemperare e conciliare due opposte esigenze: da un lato il diritto di libertà dell'individuo (principale conquista dello Stato moderno, principio sul quale si fondano gli ordinamenti democratici, nonché affermazione ribadita quale concettobase della nostra Carta costituzionale); dall'altro l'interesse della società, di una società evoluta, moderna e in continuo progresso, alla difesa della sanità psico-fisica e della efficienza della comunità umana.

Il problema da noi affrontato porta, di conseguenza, il discorso sull'andamento delle malattie veneree, la cui recrudescenza, acuitasi soprattutto in questi ultimi anni non solo in Italia ma in tutti i Paesi del mondo, preoccupa gli organi responsabili della sanità pubblica, sia per le conseguenze che si producono e si verificano nel soggetto ammalato e sulla prole generata dai contagiati, sia per il pro-

filo economico-finanziario e dei relativi oneri che vengono a gravare il bilancio economico nazionale di ciascun Paese.

Notevoli studi sono stati condotti sull'argomento. Valga qui per tutti citare l'interessante elaborato, ricco di spunti critici e di proposte costruttive, del professore Giacomo Perico (e la ricca bibliografia ivi citata) « Visita e certificato prematrimoniale » pubblicato sulla rivista *Aggiornamenti sociali*. Lo studio contiene il riscontro di un preoccupante aumento e di una allarmante recrudescenza del fenomeno delle malattie veneree, la cui ascesa avrebbe recentemente superato in Italia limiti mai raggiunti in nessuna altra nazione europea, analogamente a quanto, purtroppo, si va registrando in moltissimi Paesi extraeuropei. Soprattutto va qui richiamata l'attenzione non solo di medici, igienisti ed educatori, ma, altresì, degli stessi uomini responsabili politici e soprattutto dei legislatori sui pericoli della ereditarietà di alcune malattie, quali la psicosi maniaco-depressiva, la schizofrenia, la *chorea maior*, l'idiozia, il mongolismo, alcune psicosi ossessive, talune malformazioni scheletriche, malattie dell'occhio (retinite pigmentosa), dell'orecchio (sordomutismo), della pelle (epiteliomi cistici) e del sangue (emofilia), nonché vizi cardiaci e malattie endocrine. Il ricorso alla visita prematrimoniale si pone come necessità assoluta per fermare la trasmissione, almeno alle soglie del matrimonio, di tali preoccupanti malattie sociali, che, come si è detto, incidono sensibilmente su ciò che costituisce il patrimonio, e non solo di valori umani, ma anche di elementi più strettamente economico-finanziari, di un intero Paese. La visita prematrimoniale esige un esame clinico il più approfondito possibile, completato con radioscopia o radiografia dei polmoni, con l'esame del sangue, con una meticolosa ricerca genetica sul soggetto, che dovrà, peraltro, essere perfettamente cosciente e convinto della utilità della ricerca (anche al fine di collaborare validamente al successo pieno della ricerca medesima), considerata quale elemento e strumento insostituibile sul quale e col quale fondare una serena e responsabile vita coniugale.

Le considerazioni sulla opportunità della visita prematrimoniale anticipano il discorso sul certificato matrimoniale, definito quale « attestato redatto da un medico sullo stato di sanità dei futuri coniugi, che si sono sottoposti alla visita, ai fini di far loro conoscere se è conveniente o no, dal punto di vista sanitario, la loro unione matrimoniale ». Molto si è discusso e si discute ancora circa le mo-

dalità che dovrebbero disciplinare la visita e l'uso del relativo certificato, taluni propendendo piuttosto per una semplice dichiarazione che il candidato al matrimonio si è sottoposto a visita prematrimoniale e che è idoneo al matrimonio, tal'altri preferendo invece la formula dello scambio obbligatorio dei certificati ovvero il loro deposito presso gli uffici dello stato civile.

Ma il problema, prima ancora che da un punto di vista giuridico, va esaminato e merita un giudizio tecnico ed una valutazione di carattere morale. A nostro avviso si deve optare e concludere per la più ampia ed aperta accettabilità morale di una eventuale imposizione da parte dello Stato della visita e del certificato prematrimoniale. Questo nostro convincimento non soltanto è suffragato dalla opinione di eminenti esperti in materia (i quali hanno definito la visita prematrimoniale « uno dei più importanti posti di blocco profilattico »), ma è, altresì, conformato dall'autorevole giudizio manifestato da Sua Santità Pio XII nel suo discorso ai partecipanti al VII Congresso della società internazionale di ematologia (1958), secondo cui « ...è consigliabile la visita prematrimoniale... », poiché « ...si tratta dell'obbligazione generale di evitare ogni pericolo o danno più o meno grave, tanto per l'interessato che per il suo congiunto e per i suoi discendenti. Questa obbligazione è proporzionata alla gravità del danno possibile, alla sua probabilità più o meno grande, all'intensità e alla prossimità dell'influsso pernicioso esercitato, alla gravità dei motivi che si hanno per porre azioni pericolose e di permetterne le conseguenze nefaste. Siffatte questioni sono nella maggior parte questioni di fatto, cui solo l'interessato, il medico e gli specialisti consultati possono dare risposta. Sotto l'aspetto morale si può dire, in generale, che non si ha affatto il diritto di non tenere conto dei rischi reali che si conoscono... ».

L'opposizione ad ogni forma di obbligatorietà della visita prematrimoniale deriva da un lato dalla immaturità (e in alcuni casi dalla assoluta ignoranza) igienico-sociale di vasti settori della popolazione italiana, specialmente in alcune zone depresse del Paese, ove spesso l'arretratezza economica ed anche civile respinge qualsiasi forma di penetrazione sanitaria; dipende, per altro verso, dalla constatazione di una pressoché totale inadeguatezza dell'attuale attrezzatura sanitaria, e consultoriale in specie, nel nostro Paese, in cui scarsi risultano ancora i presidi sanitari di primaria importanza, mentre la creazione di

centri per la cura delle malattie sociali incontra notevoli ostacoli, ripensamenti e ritardi, soprattutto per carenza di mezzi finanziari che possano essere posti a disposizione del settore. D'altra parte, non sembra sia da condividere l'opinione di chi sostiene la necessità di introdurre nel nostro ordinamento il principio della obbligatorietà della visita e del certificato prematrimoniale con valore inibitorio, cioè con sanzione di nullità nei confronti delle nozze eventualmente contratte in trasgressione delle norme di legge: ciò soprattutto perché, secondo un'autorevole affermazione «...la legge non può in alcun caso violare i limiti imposti dal rispetto della personalità umana...» (Pio XII, discorso al VII Congresso della società internazionale di ematologia, 1958).

La soluzione più valida sembra dunque quella della obbligatorietà della visita e del certificato con caratteri semplicemente informativi. L'accettazione dell'introduzione di un tale principio nel nostro ordinamento giuridico discende dalla considerazione che la società ha il diritto di difendersi contro i pericoli che potrebbero colpire la salute della collettività: principio questo riconosciuto ed affermato dalla stessa Costituzione, che tutela la salute « come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività », e che, d'altra parte, non incide nel campo della libertà sostanziale dell'individuo. L'attuazione di una riforma legislativa, quale quella dell'obbligatorietà della visita e del certificato, nei limiti da noi testé suggeriti, s'impone da tempo: non è certo una buona e valida tattica quella di attendere che un popolo sia maturo per l'accettazione di una norma: la formula dell'obbligatorietà della visita e del certificato con mero carattere informativo è l'unica soluzione possibile, per tutelare, al tempo stesso, anche il rispetto del segreto professionale.

Concludendo questa prima parte della nostra relazione introduttiva, possiamo affermare che nessuna riserva morale esiste sulla importanza e sull'utilità di una visita prematrimoniale; che risulta inaccettabile l'obbligatorietà per legge della visita e del certificato con efficacia inibitoria (sia temporanea sia permanente); che l'unica soluzione perseguibile, a nostro avviso, è quella dell'introduzione del principio dell'obbligatorietà per legge della visita e del certificato, ma senza alcun valore inibitorio, bensì con carattere semplicemente informativo; il che è un dovere di coscienza ed è moralmente accettabile l'uso della visita e dello scambio dei certificati; che da tali premesse discende l'assoluta

necessità, *in primis*, di concorrere responsabilmente alla formazione di una adeguata mentalità e di una responsabile coscienza igienico-sanitaria della società italiana e, al tempo stesso, di operare per adeguare le attuali attrezzature sanitarie e consultoriali alle esigenze di uno Stato moderno.

* * *

La presente proposta di legge si riallaccia a numerosissimi precedenti parlamentari ed extraparlamentari, dal 1920 (prima elaborazione di uno schema di progetto di legge in materia da parte della società italiana di dermatologia) ai nostri giorni, attraverso la presentazione di iniziative legislative *ad hoc*, la istituzione dei primi consultori prematrimoniali e matrimoniali, nonché del primo consultorio genetico (Università di Milano) e la organizzazione del primo congresso internazionale di profilassi prematrimoniale (1947).

L'esigenza della obbligatorietà della visita prematrimoniale presuppone, al tempo stesso, un'ampia opera di convinzione attraverso una vasta azione capillare di propaganda sui pericoli e sul comportamento subdolo di alcune malattie contagiose e trasmissibili. Tale opera può essere validamente avviata ad attuazione anzitutto attraverso l'istituzione di consultori matrimoniali. Questo era l'oggetto specifico della proposta di legge, elaborata e presentata, nel corso della prima legislatura (1949), da parte di alcuni deputati, tra cui il sottoscritto, e che la presente iniziativa legislativa vuole in un certo senso riprendere e riproporre all'attenzione del Parlamento, del Governo, dell'opinione pubblica, del Paese tutto, aggiungendo l'affermazione del principio della obbligatorietà della visita e del certificato prematrimoniale, senza valore inibitorio, ma con sanzioni di carattere pecuniario nei confronti degli sposi unitisi in matrimonio in trasgressione della norma di legge concernente la obbligatorietà. I principi cui si ispirava il progetto di legge Chiesa Tibaldi ed altri erano, com'è noto: la creazione di consultori la più estesa possibile; l'affidamento della direzione dei consultori ad esperti in materia; la consulenza volontaria, cui avrebbe dovuto accompagnarsi un'opportuna e convincente opera di propaganda; infine la concessione di contributi da parte dello Stato. In particolare, l'iniziativa legislativa prevedeva che gli ospedali situati nei capoluoghi di provincia avessero l'obbligo di istituire consultori prematrimoniali sotto il controllo dell'Alto

Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (ora Ministero della sanità), mentre agli altri ospedali era data facoltà di istituire detti consultori; stabiliva, altresì, che la consulenza era volontaria, gratuita e segreta. Il provvedimento, peraltro, non riuscì a percorrere l'intero iter legislativo in tempo utile e decadde per la chiusura della prima legislatura repubblicana.

La presente proposta di legge, come si è detto, si riallaccia idealmente e materialmente alla proposta Chiesa Tibaldi, ne riprende i concetti fondamentali, l'impostazione di fondo, le argomentazioni, le osservazioni e le considerazioni che ne costituiscono la base e ripropone, aggiornandola e in alcuni punti modificandola, la stessa articolazione normativa di quel progetto, quale testimonianza viva dell'attualità e dell'interesse che merita il problema, soprattutto oggi, allorché — come si è avuto modo di affermare all'inizio di questa relazione — gravi pericoli minacciano l'esistenza stessa dell'istituto del matrimonio. Si leggeva, infatti, nella relazione introduttiva del progetto Chiesa Tibaldi che « ...è tutto il nucleo familiare che trova nell'istituzione dei consultori prematrimoniali protezione, aiuto, garanzia per il suo benessere e per il suo sviluppo avvenire ». Esempio era poi per la quantità di notizie e di dati analitici riportati, la rassegna circa la situazione normativa esistente in materia nei principali Paesi stranieri, rassegna dalla quale risultava, *grosso modo*, che in Belgio, Olanda, Austria e Svizzera la consultazione prematrimoniale è volontaria; che in Francia esiste la obbligatorietà tanto della visita, quanto del certificato; che quest'ultimo è obbligatoriamente richiesto per contrarre matrimonio in Svezia, Danimarca, Jugoslavia, Turchia, nonché in taluni Stati del Nord America. Premesso questo studio di diritto comparato, la relazione esaminava il problema dell'assistenza prematrimoniale, sotto il duplice aspetto « ...che abbraccia non solo le malattie infettive più note e più diffuse, ma le malattie ereditarie, non meno pericolose e perniciose per i coniugi e per la prole... », rilevando che « ...le numerosissime consulenze genetico-sierologiche per incompatibilità gruppo-ematiche hanno

permesso la individuazione di parecchi casi di immunizzazione materno-fetale e di qualche caso di incompatibilità trasfusionale... ». E concludeva affermando che « ...il problema dei consultori prematrimoniali è ormai maturo per essere avviato a una pratica attuazione, e questo deve avvenire quanto più è possibile su larga scala, in modo che tutto il Paese possa beneficiare dei vantaggi offerti dai centri di consultazione prematrimoniale, e che tali istituzioni diventino efficace strumento di elevazione morale e di una più chiara coscienza della famiglia, nucleo primo e fondamentale della nazione, mentre i figli rappresentano l'avvenire del Paese e la garanzia della sua prosperità... ».

* * *

Riteniamo di non dover aggiungere altre ulteriori argomentazioni per sottolineare, ancora una volta, l'urgenza di affrontare coraggiosamente il problema e di risolverlo in maniera adeguata, sia stabilendo il principio della obbligatorietà (senza carattere inibitorio, ossia senza conseguenze di nullità del matrimonio) della visita e del certificato prematrimoniale, sia prevedendo la istituzione obbligatoria in ogni provincia di un consultorio matrimoniale pubblico, nonché di consultori gestiti da privati. Non possiamo, tuttavia, non rivolgere un particolare invito ed una particolare raccomandazione al Governo, perché voglia attentamente esaminare la materia oggetto del provvedimento e le soluzioni operative ivi proposte (con particolare riguardo alle implicazioni di carattere finanziario, auspicando, al riguardo, uno sforzo per dotare l'organizzazione assistenziale sanitaria di adeguate attrezzature); nonché un appello a tutte le forze politiche responsabili della vita del Paese perché vogliano attivamente collaborare, al di là di qualsiasi ideologia o atteggiamento di parte, per una sollecita realizzazione delle proposte da noi suggerite.

È con questi sentimenti che ci onoriamo presentare alla Camera la presente proposta di legge, auspicando che questa possa essere sollecitamente confortata dal consenso di tutti gli onorevoli colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dopo il primo comma dell'articolo 97 del codice civile sono aggiunti i seguenti:

« L'ufficiale di stato civile deve accertarsi che fra i documenti necessari alla celebrazione del matrimonio — anche in seconde nozze — sia incluso per ciascuno dei nubendi, che dovrà dichiarare di averne preso conoscenza, il certificato di eseguita visita prematrimoniale effettuata entro sei mesi dalla richiesta delle pubblicazioni, di cui all'articolo 94 del codice civile.

In caso di mancata presentazione del certificato di cui al precedente comma, ferma restando la validità del matrimonio eventualmente contratto, gli sposi sono soggetti ad una sanzione pecuniaria ».

ART. 2.

Il certificato prematrimoniale è rilasciato dai consultori matrimoniali pubblici e privati.

ART. 3.

Gli ospedali regionali e provinciali hanno l'obbligo di istituire consultori matrimoniali. La loro istituzione ed il loro funzionamento sono sotto il controllo e la vigilanza della Regione.

Gli ospedali di zona, che per la loro ubicazione ed attrezzatura rivestono particolare importanza, hanno facoltà, previo parere della Regione interessata, di istituire anch'essi consultori matrimoniali.

ART. 4.

Il consultorio matrimoniale è diretto dal primario medico dell'ospedale ove esso ha sede, con la consulenza di un primario chirurgo, di un ginecologo, di un neuropsichiatra e di un assistente sociale. Possono essere, altresì, chiamati a far parte del consultorio matrimoniale specialisti in altri campi della medicina.

Presso ciascun consultorio matrimoniale sarà pure istituita una consulenza giuridica e morale.

ART. 5.

L'apertura di consultori matrimoniali privati è sottoposta ad autorizzazione preventiva della Regione competente per territorio, che esercita, altresì, compiti di vigilanza sull'attività dei consultori medesimi.

ART. 6.

La consulenza presso i consultori matrimoniali è obbligatoria, gratuita e segreta.

Coloro che si rivolgono al consultorio hanno l'obbligo di fornire tutti i dati utili, necessari e indispensabili alla consulenza e hanno il diritto di ricevere, alla fine dell'esame consultivo e degli accertamenti, una dichiarazione scritta contenente i motivati consigli, suggerimenti, nonché considerazioni ed osservazioni, per la migliore riuscita del matrimonio che si accingono a contrarre.

I Comuni sono tenuti a distribuire ai futuri coniugi, all'atto delle pubblicazioni di matrimonio, un opuscolo convenientemente documentato ed illustrato, che esponga chiaramente i principi di profilassi prematrimoniale, nonché gli scopi, le finalità, la accessibilità ed il funzionamento dei consultori matrimoniali.

Al termine di ciascun anno di attività ogni consultorio farà pervenire, per il tramite dell'ufficio del medico provinciale, al Ministero della sanità un bilancio consuntivo sanitario-statistico dell'attività svolta, nonché suggerimenti e proposte per ulteriori iniziative intese ad assicurare più adeguate ed efficienti prestazioni da parte dei consultori medesimi.

ART. 7.

La spesa necessaria al funzionamento dei consultori matrimoniali è posta a carico dei bilanci degli enti ospedalieri presso i quali i consultori medesimi hanno sede.

Le Regioni concorrono a tale spesa attraverso l'erogazione di speciali contributi, proporzionati all'attività svolta dai consultori.

Eventuali contributi integrativi possono altresì essere concessi dallo Stato nella misura che sarà stabilita d'intesa con la Commissione interregionale di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48. Tale Commissione provvederà altresì al riparto dei contributi tra le varie regioni.

Per il funzionamento dei consultori matrimoniali privati lo Stato può concedere contributi entro il limite massimo di lire 200 milioni annui.

ART. 8.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge a carico del bilancio dello Stato si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974, destinati al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.